



REPUBBLICA ITALIANA SENT. 529/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. ssa Alessandra Sanguigni Consigliere

Dott. Pasquale Fava Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80743** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti di ROSSI Dario, RSSDRA72S14A123V, nato il 14 novembre 1972 ad Alatri (FR), ivi residente, in Via San Francesco di Fuori n. 33/A - Alatri (FR)

Visti l'atto introduttivo e tutti gli atti e i documenti del giudizio.

Udito nella pubblica udienza del 25 novembre 2025 il Consigliere relatore.

Uditi, nella medesima udienza, il Pubblico ministero Stefano Brizi.

Segretario d'udienza Dott.ssa Filomena Graziano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 18 giugno 2025 la Procura regionale ha chiesto la condanna del convenuto, in favore dell'Agenzia delle dogane e monopoli, al pagamento di € 14.994,12, oltre accessori di legge, in virtù della normativa speciale applicabile.

Parte attrice ha chiarito di aver ricevuto una documentata segnalazione dalla suddetta Agenzia (prot. n. XXXX - ingresso - XX/XX/2025 - doc.1) nella quale l'Amministrazione danneggiata evidenziava che, a seguito di controlli effettuati tramite l'applicativo informatico della Lottoitalia Srl, concessionario dello Stato per la riscossione dei proventi del gioco del Lotto, era risultato che il convenuto, titolare della ricevitoria del lotto **XX XXXX/XXXX**, con sede in **XXXX (XX)**, via **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, ometteva "di versare alla predetta Concessionaria, in violazione dell'art. 30 del D.P.R. 303/90, i proventi del gioco del lotto delle seguenti settimane contabili: 10/10/2023 di € 7.452,80; 17/10/2023 di € 7.541,31; per un importo complessivo di € 14.994,12".

L'Agenzia, infine, precisava che il convenuto era divenuto titolare della predetta ricevitoria in seguito alla sottoscrizione in data 11.04.2023 del

contratto (atto n.XXXX) con durata dal 02.12.2022 al 01.12.2031, in atti (doc.2 e 3).

2. Il convenuto, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto di citazione, non si è costituito (sussiste in atti la prova dell'avvenuta notifica ex art. 140 c.p.c.).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il convenuto, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto di citazione (ex art.140 c.p.c.), non si è costituito. La Procura regionale ha depositato tutta la documentazione richiesta dal Codice di rito ai fini del perfezionamento della notifica. Deve, pertanto, essere dichiarata la contumacia del convenuto ex art. 93 c.p.c.

2. L'atto di citazione della Procura regionale è ben costruito, esaustivo e sistematico. Affermando preliminarmente la giurisdizione di questa Corte, prospetta tutti gli elementi dell'illecito contabile nella specie sussistenti (rapporto di servizio, condotte antigiuridiche, dolo, nesso di causalità, danno patrimoniale), che assevera con prove documentali allegate.

E' stata allegata la documentazione amministrativa identificante il rapporto giuridico

esistente tra Amministratore e convenuto (concessione amministrativa di servizio pubblico con allegato contratto), con precisazione dei diritti e degli obblighi per le parti tra cui quello di riversare entro i termini previsti le somme percepite per le giocate in ciascuna singola settimana.

Sono state depositate le diffide dell'Amministrazione, come pure gli atti con cui è stato sospeso il rapporto con attivazione del procedimento di revoca della concessione (conformandosi sia alla normativa applicabile che ai richiamati concessione e contratto).

La pretesa è, dunque, fondata (art. 1 legge 20 del 1994; art. 2697 c.c.).

Con particolare riguardo all'ammontare del danno erariale la Procura regionale, nel rispondere al quesito posto dal magistrato relatore in ordine al disallineamento esistente sia nella citazione che nell'invito a dedurre tra le somme ivi indicate (a pag. 2 della citazione si parla di € 14.994,12, mentre a pag. 11 di € 23.028,22), ha segnalato che il *petitum* esatto è pari ad € 14.994,12 (richiamando comunque il deposito cauzionale incamerato pari ad € 5.164,57).

Il convenuto deve quindi essere condannato al pagamento della somma di € 14.994,12.

Nella fase esecutiva si dovrà tenere comunque conto dell'incameramento del deposito cauzionale pari ad € 5.164,57, da defalcarsi dal complessivo danno erariale arrecato.

L'illecito contabile ha natura di debito di valore, sicché, secondo i criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712; Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234), sono dovuti gli interessi legali (nella misura speciale e più alta richiesta dalla Procura regionale sulla base del disposto dell'art. 33, comma 2, legge 23 dicembre 1994, n. 724) e la rivalutazione dal giorno della percezione e sino al soddisfo.

Sulle predette somme sono dovuti, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ex art. 1282, primo comma, c.c.

Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma, c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del convenuto.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per

la Regione Lazio, dichiara la contumacia del Sig. Dario Rossi e lo condanna al pagamento di € 14.994,12, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nell'importo di € 184,56 (Centottantaquattro/56).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.

L'estensore

Il Presidente

Pasquale Fava

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 18 dicembre 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **184,56 (Centottantaquattro/56)**.

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente